

**CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE
OPERE DEL REPERTORIO LIRICA**

Rilasciate a

....., con sede legale in, Via, capitale
sociale, iscritta al Registro delle Imprese di al n.,
codice fiscale e Partita IVA rappresentata da nella qualità
di....., qui di seguito Licenziataria.

Premesso che

- La Licenziataria svolge in Italia attività di comunicazione al pubblico in tecnica digitale di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità indicati nell'Allegato 1;
 - La Licenziataria svolge in Italia attività di comunicazione al pubblico via satellite di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni e sotto la propria responsabilità indicati nell'Allegato 1;
 - La Licenziataria intende utilizzare opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE (di seguito "repertorio LIRICA di SIAE"):
 - Il repertorio LIRICA di SIAE o repertorio amministrato da SIAE include opere o quote di opere: (i) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto; (ii) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza; (iii) nel rispetto dell'art. 180, comma 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati.
 - Le utilizzazioni oggetto della presente Licenza si riferiscono al palinsesto dei canali digitali e/o satellitari e relative versioni shiftate (TS) indicati nell'Allegato 1.
- b) Detti canali sono diffusi ☐ in forma codificata ☐ in forma non codificata come indicato nell'Allegato 1.
- La Licenziataria ☐ svolge ☐ non svolge attività di gestore di piattaforma a pagamento che include, oltre ai canali editi dalla Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva.
 - Nel caso in cui la Licenziataria svolga attività di gestore di piattaforma che include, oltre ai canali della

Licenziataria, anche canali editi da altre imprese di diffusione televisiva, tali canali sono oggetto della presente Licenza ed in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 17 e ss. e sono elencati, con riferimento alla data del...., nell'Allegato 1.

La Licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:

CAPO I

Premesse e allegati

Articolo 1.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.

CAPO II

Autorizzazioni concesse, repertorio e compenso

Articolo 2.

Con la presente Licenza, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 16, 16 bis, 61 e 180, (come novellato da ultimo con L. n. 172 del 4 dicembre 2017), nonché in considerazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 35 del 15 marzo 2017 e successive modificazioni, SIAE per conto di associati, mandanti ed aventi diritto, concede alla Licenziataria, per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in premessa e per il repertorio individuato agli artt. 8 e 32 della presente Licenza, fatta salva la necessità di acquisire l'espresso consenso dell'autore o dei suoi aventi causa ai sensi del successivo art. 10, l'autorizzazione:

- a) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale o via satellite, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE e utilizzate dal vivo;
- b) alla comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale o via satellite, a propria cura o a cura di terzi, delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE, registrate su supporti di qualsiasi tipo (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore);
- c) alla registrazione delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva in tecnica digitale o via satellite, a propria cura o a cura di terzi, con divieto di

fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore (esclusa comunque la registrazione in "opere cinematografiche e assimilate" di cui agli artt. 44-50 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni);

d) alla esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE, dal vivo o mediante l'uso di registrazioni effettuate legittimamente anche da terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: l'esecuzione, rappresentazione o recitazione (i) sia organizzata direttamente dalla Licenziataria o tramite soggetti terzi di cui la Licenziataria stessa si avvalga; (ii) si svolga negli studi della Licenziataria o in studi di terzi di cui la Licenziataria si avvalga, o ancora si svolga in luogo aperto ed accessibile, ma in ogni caso a condizione che l'accesso del pubblico nei detti studi o luoghi aperti sia gratuito e avvenga nei ristretti limiti delle esigenze funzionali del programma.

La predetta autorizzazione non si estende ad altre forme di pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE effettuate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nel corso di manifestazioni pubbliche ovvero a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere da SIAE preventivamente e separatamente autorizzate.

Articolo 3.

La presente Licenza comprende inoltre l'autorizzazione, per le utilizzazioni effettuate nei palinsesti e/o nei programmi indicati in Premessa:

a) alla comunicazione al pubblico per ciascun canale digitale o satellitare delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE anche in tecnica rispettivamente satellitare e digitale a condizione che tale ulteriore modalità di comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella autorizzata ai sensi dell'Allegato 1 e a condizione che i ricavi connessi a tali ulteriori modalità di utilizzazione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12;

b) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, a condizione che la comunicazione al pubblico – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea e gratuitamente, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*), con quella televisiva autorizzata ai sensi dell'art. 2;

c) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE attraverso i siti web di cui la Licenziataria è titolare, in modalità streaming on demand gratuito, da intendersi quale servizio che mette a disposizione del pubblico gratuitamente in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente le opere oggetto di diffusione televisiva nel periodo coperto dalla presente Licenza;

d) alla comunicazione al pubblico delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE attraverso eventuali altri mezzi di diffusione di cui la Licenziataria sia titolare o abbia comunque la disponibilità, con esclusione delle fattispecie specificatamente disciplinate dagli artt. 4 e 5 ed alle seguenti condizioni:

(i) la comunicazione al pubblico delle opere – in forma integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (*simulcasting*) con quella autorizzata ai sensi dell'art. 2; (ii) i ricavi connessi all'utilizzazione attraverso detti eventuali altri mezzi di diffusione vengano dichiarati e computati fra i proventi disciplinati dal successivo art. 12.

Articolo 4.

1. E' esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE, fuori dai casi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 3, tramite l'accesso – a titolo gratuito o a pagamento – su siti web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con separata Licenza.

2. E', altresì, esclusa dalla presente autorizzazione la messa a disposizione di opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE su canali disponibili esclusivamente in webcasting, tramite l'accesso - a titolo gratuito o a pagamento – ai siti web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata Licenza.

3. E' esclusa dalla presente Licenza qualunque forma, anche temporanea e anche su cloud, di registrazione o conservazione o archiviazione ai sensi degli artt. 71 sexies e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le utilizzazioni della Licenziataria devono dunque rispettare la disciplina cui agli artt. 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, restando fermo che tale disciplina non è parte della presente Licenza. Parimenti, le utilizzazioni su cloud, per quanto non riferibile alla copia privata (che resta soggetta alla disciplina di legge), devono essere autorizzate con separata licenza.

4. È esclusa dalla presente Licenza l'utilizzazione di opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE per attività di Text e Data Mining, come definite dall'art. 70-ter, comma 2, della Legge 22.04.1941 n. 633 per la creazione di set di dati di addestramento per sistemi di intelligenza artificiale (IA) o per qualsiasi altro processo di

apprendimento automatico, il cui risultato sia la generazione di nuove opere in qualsiasi forma (audio, testo, video, ecc.).

Articolo 5.

E', infine, esclusa dalla presente autorizzazione la comunicazione al pubblico di opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE attraverso qualsiasi mezzo di diffusione radiofonica. Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con separata Licenza.

Articolo 6.

[Volutamente lasciato in bianco]

Articolo 7.

1. Sono sempre fatti salvi i diritti morali degli autori.
2. Le opere oggetto della presente Licenza dovranno, inoltre, essere utilizzate - integralmente o parzialmente - nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell'arte e della tecnica e ne saranno consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo televisivo e che non incidano su elementi creativi dell'opera.
3. Nella utilizzazione delle opere la Licenziataria si obbliga a menzionare oltre agli autori del programma, anche gli autori delle opere inserite nel programma stesso.

Articolo 8.

1. Appartengono al repertorio LIRICA di SIAE i seguenti tipi di opere:
opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili, utilizzati anche in forma parziale o eseguite in forma concertistica di durata superiore a 10 minuti.
Appartengono al repertorio Lirica di SIAE su specifico mandato degli aventi diritto anche le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio e delle opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali di autore, ivi comprese le opere musicali e drammatico-musicali rientranti nei repertori Musica e LIRICA di SIAE.
2. Sul sito SIAE all'indirizzo www.siae.it sono consultabili gli elenchi delle opere amministrate con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli accordi di rappresentanza conclusi da SIAE.
3. Sul medesimo sito sarà consentito alla Licenziataria l'accesso ad ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n.35. Nel rispetto delle misure di sicurezza appositamente definite da

SIAE ai fini della protezione dei dati forniti e previa idonea autenticazione, SIAE consentirà alla Licenziataria, su richiesta di quest'ultima, l'accesso alle seguenti informazioni aggiuntive: lista dei mandanti e delle opere (o quote di opere) amministrate. La Licenziataria potrà chiedere tali informazioni aggiuntive solo nel corso della durata della presente Licenza e per non più di una volta all'anno. Le informazioni ottenute saranno comunque considerate confidenziali con obbligo della Licenziataria di non trasferirle a terzi a nessun titolo senza l'autorizzazione di SIAE.

Articolo 9.

Ai fini delle autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza resta inteso che: (i) le predette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono sempre assentite con esclusione della possibilità di download; (ii) le dette autorizzazioni, anche ove non specificato, si intendono altresì assentite con l'espressa limitazione e vincolo che il repertorio LIRICA di SIAE (e ciascuna opera intera o parziale che ne faccia parte) risulti sempre come non separabile dal programma televisivo nell'ambito del quale esso è utilizzato; (iii) le dette autorizzazioni non si estendono in alcun modo alle utilizzazioni dei repertori SIAE diversi dal repertorio LIRICA di SIAE per le quali dovrà essere acquisita separata preventiva autorizzazione; (iv) per comunicazione al pubblico "a cura di terzi" o quella effettuata attraverso mezzi di cui la Licenziataria abbia la "disponibilità", si intende la comunicazione al pubblico effettuata dalla Licenziataria stessa con l'utilizzo della mera fornitura (ad opera dei terzi) di attrezzature fisiche atte a rendere possibile la predetta comunicazione.

Articolo 10.

1. Le utilizzazioni previste dalla presente Licenza devono essere espressamente consentite dall'autore o dai suoi aventi causa (eredi, cessionari o concessionari, editori per le opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico musicali).

A tal fine la Licenziataria segnalerà a SIAE, almeno 60 giorni prima della data prevista per la diffusione il titolo dell'opera, il nome dell'autore e del compositore e dell'eventuale editore, il nome dell'elaboratore o traduttore, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente Licenza (Allegato 2). SIAE comunicherà, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prima della data prevista per la diffusione, i termini dell'autorizzazione rilasciata o il divieto dell'avente diritto. Qualora la comunicazione di SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine predetto, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l'opera.

2. I termini e le condizioni previsti dai precedenti commi ai fini del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'avente diritto non trovano applicazione:

a) nel caso in cui gli aventi diritto delle opere da utilizzare facciano pervenire a SIAE, e per conoscenza alla Licenziataria, la propria autorizzazione alla utilizzazione da parte della Licenziataria;

b) nel caso in cui la Licenziataria invii a SIAE l'autorizzazione scritta da parte degli aventi diritto all'utilizzazione delle proprie opere da parte della Licenziataria stessa utilizzando l'apposito modello allegato alla presente Licenza (Allegato 3).

3. La segnalazione non è necessaria – salvo eccezioni che SIAE, ad istanza degli aventi diritto, comunicherà alla Licenziataria – per la diffusione di brani staccati di opere del repertorio LIRICA di durata non superiore a dieci minuti primi.

4. Le utilizzazioni di opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE effettuate dalla Licenziataria senza la preventiva segnalazione di cui ai commi precedenti si considerano come effettuate illecitamente. SIAE si riserva al riguardo ogni azione e ragione nei confronti della Licenziataria e non garantisce la stessa relativamente ad azioni o turbative da parte dei titolari dei diritti di autore delle opere medesime.

5. Eventuali contratti di commissione di opere stipulati dalla Licenziataria con autori tutelati da SIAE non potranno essere incompatibili con le disposizioni statutarie e regolamentari di SIAE in vigore alla data di sottoscrizione della presente Licenza e dovranno risultare da apposito atto scritto. La Licenziataria si obbliga, nel caso di utilizzazione di opere dalla stessa commissionate ad autori aderenti a SIAE, a corrispondere agli stessi tramite SIAE i compensi come disciplinati dalla presente Licenza salvo deroghe e/o condizioni particolari previste da apposito contratto di commissione stipulato dalla Licenziataria con l'autore e conforme ad un contratto tipo che potrà essere oggetto di specifica negoziazione fra le parti, da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

Articolo 11.

1. Il compenso per opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE è dovuto nella misura ed in conformità alle tariffe esposte nella tabella allegata alla presente Licenza (Allegato 4), e viene determinato, per ciascun canale, in relazione:

- a) allo scaglione di ricavi in cui per ogni anno di validità della presente licenza si colloca il canale/i televisivo/i in versione standard (non TS) in relazione ai ricavi di cui ai successivi artt. 12, 13, 14;
- b) all'inquadramento delle opere utilizzate in una delle classi previste dall'Allegato 4;
- c) alla tipologia di utilizzazione (prima utilizzazione o replica) come disciplinata dall'Allegato 4.

2. Per ciascuna versione TS di uno o più canali oggetto della presente Licenza la Licenziataria corrisponderà a SIAE un importo pari al compenso determinato con riferimento al corrispondente canale in versione standard (non TS) ai sensi del comma 1 del presente articolo moltiplicato per 0,25.

3. Qualora la Licenziataria, successivamente alla data di sottoscrizione della presente licenza disattivasse ovvero attivasse canali ulteriori con modifica dell'elenco di cui alle Premesse ed all'Allegato 1 (Parte 1), la stessa Licenziataria si obbliga, a comunicare a SIAE, secondo le modalità di cui al successivo art. 37 e, comunque, con anticipo [almeno 7 gg] rispetto alla cessazione o all'avvio delle trasmissioni le variazioni intervenute compresa la denominazione dei canali di nuova attivazione. Ciò al fine di consentire l'aggiornamento dell'Allegato 1 (Parte 1) ed anche la determinazione del compenso dovuto per i canali di nuova attivazione

Articolo 12.

1. Per "Ricavi dei canali televisivi" si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della presente Licenza e riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della medesima, dal bilancio certificato della Licenziataria nonché da quello della concessionaria incaricata della raccolta pubblicitaria e relativi:

- 1) ai ricavi/canoni da abbonamento di qualsiasi natura;
- 2) ai corrispettivi ricavati da operatori di piattaforma per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti dei canali televisivi della Licenziataria;
- 3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei palinsesti dei canali televisivi della Licenziataria;
- 4) ai corrispettivi per la diffusione, effettuata ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva);
- 5) ad ogni altro introito, provento o corrispettivo connesso all'attività di diffusione televisiva autorizzata con la presente Licenza.

2. Resta inteso che in tutte le classi di ricavi sopra disciplinate devono essere computati anche il valore di contratti di *bartering*, o cambio merci, eventualmente stipulati con altri operatori o con enti o ditte inserzioniste, nonché gli introiti, i ricavi e i corrispettivi che la Licenziataria dovesse, per qualunque ragione, non esporre o ridurre per via di una qualunque forma di compensazione o permuta o ancora in virtù di cessioni non effettuate al *fair value* (anche in forma di cartolarizzazione o *factoring*), rinuncia, minore valutazione o svalutazione (o operazioni assimilabili).

3. Con riferimento alle fattispecie individuate dagli artt. 17 ss. della presente Licenza, le classi di ricavo soggette a dichiarazione ed elencate nei precedenti commi 1 e 2, sono integrate da quelle previste nelle disposizioni di cui agli artt. 17 bis comma 3 e 17 ter comma 1.

Articolo 13.

Sugli introiti di cui al punto 1) del comma 1 del precedente art. 12 risultanti dal bilancio della Licenziataria potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario esclusivamente nei seguenti casi:

- a) canoni devoluti alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in ragione delle peculiarità del servizio;
- b) ricavi da abbonamento realizzati da editori che esercitano al contempo attività di gestore di una piattaforma a pagamento, in ragione dei correlati oneri di gestione ed investimenti tecnologici.

Articolo 14.

1. Con riferimento agli introiti di cui al punto 4) del comma 1 del precedente art. 12, ove la Licenziataria dichiara, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 5), di avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità, in considerazione delle spese di raccolta e dei costi di agenzia sarà applicato un abbattimento forfettario nella misura del 35%. Tale abbattimento verrà applicato sugli introiti risultanti dal bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio o certificati da soggetto idoneo a rappresentare la medesima concessionaria, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai palinsesti e/o ai programmi diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione radiotelevisiva. In nessun caso l'incidenza del suddetto abbattimento potrà comunque eccedere (quale limite massimo) il 20% dei ricavi pubblicitari riferibili ai palinsesti e/o ai programmi oggetto della presente Licenza iscritti nel bilancio della Licenziataria.

2. Nel caso in cui la Licenziataria dichiara, sottoscrivendo l'apposito modulo (Allegato 6), di non avvalersi di una separata concessionaria di pubblicità e di provvedere direttamente alla raccolta, sarà applicato, in considerazione delle relative spese, un abbattimento forfettario dei ricavi pubblicitari iscritti nel bilancio della Licenziataria e rilevanti ai sensi della presente Licenza nella misura del 20%.

3. L'applicazione degli abbattimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente art.14, è subordinata alla produzione da parte della Licenziataria della documentazione richiamata negli artt.20 e 21 fermo quanto disposto dall'art. 27.

Articolo 15.

1. Nel caso in cui la Licenziataria svolga la propria attività di comunicazione al pubblico delle opere del repertorio LIRICA di SIAE tramite diffusione televisiva in tecnica digitale o via satellite a propria cura o a cura

di terzi attraverso un servizio di Pay per View (PPV), il compenso è determinato individuando il prodotto tra la somma degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera del repertorio LIRICA di SIAE (salvo il minimo garantito di 100 accessi) ed il prezzo al netto dell'IVA dell'accesso in PPV di ciascuna opera. Sul valore ottenuto si applicherà l'aliquota del 10% e in caso di opere drammatico musicali le cui musiche sono amministrate interamente dalla Sezione LIRICA l'aliquota del 15%.

2. Sul prezzo di ciascuna opera potrà essere riconosciuto un abbattimento forfettario in considerazione delle spese di gestione del servizio del relativo incasso da parte della Licenziataria

3. Ai fini dell'applicazione del compenso previsto ai commi precedenti, la Licenziataria si obbliga a fornire, oltre ai dati di cui all'art. 25 della presente Licenza, anche il numero degli accessi PPV paganti ed effettivamente pagati per ciascuna opera oltre al prezzo unitario al netto dell'IVA di ciascuna opera offerta previsti dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 16.

Con riferimento alle utilizzazioni di cui all'art. 3 lett. b e c) ove effettivamente intervenute, è dovuta una maggiorazione unica della misura del 2% del compenso come determinato ai sensi dei precedenti artt. 11, 12, 13 e 14, da intendersi quale minimo garantito sui compensi che verranno calcolati secondo l'allegato 7 alla presente licenza.

Articolo 17.

Nel caso la Licenziataria (anche in forma di gestione di piattaforma) svolga attività di ritrasmissione ai sensi degli artt. 16 *ter* o 16 *quinqüies*, comma 6, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 o ancora partecipi alla comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 16 *quinqüies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633, la presente Licenza troverà applicazione nei confronti dei titolari dei diritti come individuati nelle citate disposizioni di legge anche secondo le previsioni di cui ai successivi articoli 17 bis, 17 *ter*, 17 *quater* e 17 *quinqüies*.

Articolo 17 bis.

1. La presente Licenza autorizza la Licenziataria ad attività di ritrasmissione ai sensi degli artt. 16 *ter* e 16 *quinqüies* comma 6 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, a condizione che per la detta attività di ritrasmissione la Licenziataria corrisponda a SIAE un corrispettivo annuale di ritrasmissione (corrispettivo aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello previsto negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 della presente Licenza) il cui ammontare sarà determinato, fermo il disposto dell'art. 24, con atto separato in considerazione dei ricavi

generati da tale ritrasmissione, ivi inclusi eventuali corrispettivi a qualunque titolo versati dall'organismo di diffusione ritrasmesso a favore della Licenziataria .

2. Resta fermo l'obbligo dell'organismo di diffusione radiotelevisiva i cui segnali (altrimenti visibili anche al di fuori della ritrasmissione) siano oggetto di ritrasmissione di dotarsi di propria licenza di comunicazione al pubblico ai sensi di legge.

3. Ai fini della corretta applicazione del presente art. 17 bis, la Licenziataria si impegna a comunicare, al momento della trasmissione della documentazione contabile e di bilancio di cui agli artt. 20 e 21 della presente Licenza, separatamente a SIAE per ciascun canale ritrasmesso: (i) i ricavi generati dalla ritrasmissione ivi inclusi eventuali corrispettivi a qualunque titolo versati dall'organismo ritrasmesso a favore della Licenziataria; e (ii) eventuali compensi o corrispettivi erogati dalla Licenziataria a favore dell'organismo ritrasmesso. Ai ricavi di cui al precedente punto (i) verrà applicata a carico della Licenziataria il compenso calcolato secondo quanto previsto dal precedente art.11.

4. Nel caso di assenza di idonea dichiarazione ai sensi del comma 3 (i) o di sua incompletezza in riferimento anche ad uno solo dei canali ritrasmessi troverà applicazione a carico della Licenziataria un corrispettivo annuo a favore di SIAE quantificato in base al numero complessivo di abbonati della Licenziataria stessa calcolato sulla base della relativa consistenza media annua.

Articolo 17 ter.

1. La presente Licenza autorizza la Licenziataria ad operare quale distributore di segnali di organismi di diffusione radiotelevisiva terzi ai sensi dell'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633. In tal caso, la Licenziataria comunicherà annualmente a SIAE in sede di fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 20 e 21 della presente Licenza e in aggiornamento dei dati di cui all'Allegato 1bis alla presente Licenza: (i) l'elenco dei canali degli organismi terzi (c.d. non altrimenti visibili se non attraverso l'attività di distribuzione della Licenziataria) rispetto ai quali la Licenziataria abbia effettuato la suddetta attività di distribuzione; (ii) la quota del contributo specifico fornito da ciascuno (e pertanto dalla Licenziataria stessa ovvero dall'organismo terzo) rispetto all'attività di comunicazione al pubblico e (iii) i ricavi associati ai propri canali (c.d. canali editi della Licenziataria) che, secondo le previsioni dell'art. 12, devono essere dichiarati ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria stessa per i citati canali e (iv) i ricavi, ivi inclusi eventuali corrispettivi a qualunque titolo ricevuti dagli organismi terzi distribuiti, associati ai canali dei detti terzi (c.d. canali non editi della Licenziataria) che, in ragione del contributo della Licenziataria, devono comunque essere dichiarati secondo le previsioni dell'art. 12 comma 3, ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria stessa; e ancora (v) i ricavi associati ai canali editi dagli

organismi terzi (c.d. canali non editi dalla Licenziataria), che la Licenziataria trasferisca effettivamente a favore di tali organismi terzi e che debbano essere scorporati dai ricavi che, secondo le previsioni dell'art. 12 comma 3, devono essere dichiarati ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto dalla Licenziataria stessa.

2. Resta inteso che, salvo diverso specifico accordo raggiunto in buona fede tra SIAE e la Licenziataria, il compenso per il contributo della Licenziataria ai sensi dell'art.16 *quinquies*, comma 4 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 non potrà mai essere calcolato come pari a zero in riferimento ai canali degli organismi terzi non editi dalla Licenziataria, ma distribuiti dalla Licenziataria stessa. Del pari in nessun caso il corrispettivo di cui al presente articolo potrà avere valore negativo per effetto dello scorporo di cui al comma 1 (v) del presente articolo.

3. Resta sempre fermo l'obbligo dell'organismo di diffusione radiotelevisiva i cui segnali non altrimenti visibili siano oggetto dell'attività di distribuzione ad opera della Licenziataria di dotarsi di propria licenza di comunicazione al pubblico ai sensi di legge.

4. Per il caso di fattispecie di comunicazione al pubblico, anche se destinate al territorio di uno stato non comunitario, che coinvolgano l'applicazione dell'art. 16 bis della legge 22 aprile 1941 n, 633, la Licenziataria deve dotarsi di separata licenza SIAE (con relativo specifico corrispettivo), salvo che la Licenziataria stessa non decida (comunicandolo a SIAE) di voler dichiarare i relativi ricavi all'interno della presente Licenza ai sensi dell'art. 12. In tal caso, la presente Licenza si intenderà anche quale autorizzazione alla detta comunicazione al pubblico per la quale la Licenziataria abbia comunicato i propri ricavi.

Articolo 17 quater.

1. SIAE conserva il diritto di verificare, attraverso la documentazione contabile e di bilancio della Licenziataria e parimenti attraverso le licenze (e relative documentazioni contabili e di bilancio) dei soggetti terzi di cui all'art. 17 bis (organismi i cui segnali altrimenti visibili siano ritrasmessi dalla Licenziataria) e comunque attraverso le attività di audit di cui all'art. 29 della presente Licenza, la correttezza dei ricavi dichiarati dalla Licenziataria, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3.

2. Resta inteso che nel caso in cui dalle verifiche previste dal comma 1 del presente articolo 17 quater, risultassero ricavi non dichiarati dalla Licenziataria, la Licenziataria stessa sarà obbligata a provvedere ad ogni dovuto pagamento a conguaglio (comprensivo di ogni dovuto interesse, penale e maggior danno). Quanto precede, fermo altresì ogni diritto di SIAE nei confronti dell'organismo ritrasmesso per quanto da esso eventualmente dovuto a SIAE.

Articolo 17 quinquies.

1. SIAE conserva inoltre il diritto di verificare, attraverso la documentazione contabile e di bilancio della Licenziataria e parimenti attraverso le licenze (e relative documentazioni contabili e di bilancio) degli organismi terzi di cui all'art. 17 ter (organismi i cui segnali non altrimenti visibili siano distribuiti dalla Licenziataria) e comunque attraverso le attività di audit di cui all'art. 29 della presente Licenza, che:

- i ricavi dichiarati dalla Licenziataria come riferibili a canali non editi, ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, punto (v), siano esattamente corrispondenti (e comunque non inferiori) ai ricavi dichiarati dai terzi nell'ambito delle licenze che detti terzi devono ottenere da SIAE secondo quanto previsto dall'art. 17 ter, comma 3; e inoltre

- i ricavi appartenenti alla Licenziataria relativamente ai canali editi (ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, punto (iii)) sommati ai ricavi appartenenti alla Licenziataria relativamente ai canali non editi (ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, punto (iv)), e ancora sommati ai ricavi non appartenenti alla Licenziataria relativamente ai canali non editi dalla Licenziataria stessa (ai sensi dell'art. 17 ter, comma 1, punto (v)), siano esattamente corrispondenti (e comunque non inferiori) alla somma dei ricavi della Licenziataria come risultanti dalla documentazione contabile e dal bilancio della Licenziataria stessa maggiorati della somma dei ricavi risultanti dalle documentazioni contabili e dai bilanci degli organismi terzi distribuiti ai sensi dell'art. 17 ter.

2. Resta inteso che nel caso in cui dalle verifiche previste dal comma 1 del presente articolo 17 quinquies, risultassero ricavi non dichiarati dalla Licenziataria, la Licenziataria stessa sarà obbligata a provvedere, ad ogni dovuto pagamento a conguaglio (comprensivo di ogni dovuto interesse, penale e maggior danno). Quanto precede, fermo altresì ogni diritto di SIAE nei confronti dell'organismo distribuito per quanto da esso eventualmente dovuto a SIAE.

3. Resta parimenti inteso che nel caso in cui dalle verifiche previste dal comma 1 del presente articolo 17 quinquies risultassero ricavi non dichiarati dalla Licenziataria (per qualunque ragione e pertanto anche in caso di mancata o inesatta o incompleta dichiarazione, da parte della Licenziataria, dei contributi di ciascuna parte interessata alla comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero per mancata o inesatta o incompleta dichiarazione da parte della Licenziataria dei ricavi di cui all'art. 17 ter, commi 1 e 3, e pertanto dei ricavi attribuibili ai canali editi o non editi), la Licenziataria sarà obbligata a provvedere ad ogni dovuto pagamento richiesto da SIAE a conguaglio (comprensivo di ogni dovuto interesse, penale e maggior danno).

4. Nel caso in cui SIAE accerti inesattezze e carenze relative alle dichiarazioni dei ricavi, SIAE stessa provvederà ad applicare nei confronti dei ricavi della Licenziataria per i canali editi i compensi per essi previsti

ai sensi della presente Licenza e le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28. Nel caso in cui SIAE accerti inesattezze e carenze relative alle dichiarazioni riferite ai canali degli organismi terzi, SIAE stessa provvederà ad applicare nei confronti dei ricavi effettivamente rilevati i compensi determinati in relazione a quelli applicati ai canali non altrimenti visibili; il compenso così determinato sarà altresì maggiorato di una penale del 10%.

5. Al fine di evitare dubbi interpretativi con riguardo ai commi precedenti, SIAE e la Licenziataria si danno atto: (i) che le obbligazioni relative al contributo di ciascuno alla comunicazione al pubblico di cui all'art. 16 *quinquies*, commi 1, 2, 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 si intendono divisibili e non soggette a solidarietà solo a condizione che il contributo dei soggetti interessati alla comunicazione sia esattamente individuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 ter e del presente art. 17 *quinquies* e solo a condizione che il totale dei contributi di ciascuno (e il relativo fatturato dichiarato come ricavo in capo all'uno o all'altro soggetto interessato, inclusa la Licenziataria), in termini percentuali, sia sempre pari a 100; e per contro (ii) ove le condizioni di cui al punto (i) che precede non siano rispettate, le obbligazioni dei partecipanti alla comunicazione al pubblico devono ritenersi indivisibili (trattandosi di una unica comunicazione al pubblico ai sensi di legge) e comunque solidali dal lato passivo a favore di SIAE.

Articolo 18.

SIAE si riserva di effettuare, con cadenza almeno annuale, verifiche della composizione del bouquet dei canali della Licenziataria funzionali al rilascio di nuove separate autorizzazioni.

Articolo 19.

1. La licenziataria corrisponderà un compenso sulle utilizzazioni delle opere - comunicate nelle modalità e scadenze previste al successivo art. 25 - determinato in via provvisoria come segue: la misura della tariffa verrà calcolata in base allo scaglione di ricavi applicabile ai sensi del precedente art. 11 al canale/i televisivo/i, comprensiva del compenso di cui al precedente art. 16, come da dichiarazione della Licenziataria. Tale dichiarazione dovrà essere inviata a SIAE entro il termine di due mesi precedente alla scadenza dell'esercizio sociale della Licenziataria, come indicato al successivo art. 20, comma 1.

In caso di mancata comunicazione nel termine previsto, la tariffa provvisoria sarà calcolata nella stessa misura dell'anno precedente. La tariffa applicata in via provvisoria non sarà oggetto di recupero in caso di passaggio del canale/i televisivo/i ad uno scaglione di ricavi inferiore rispetto a quello applicato per il calcolo della tariffa provvisoria.

2. Il pagamento del compenso annuo provvisorio di cui al comma 1 avverrà tramite la corresponsione di acconti mensili o trimestrali provvisoriamente calcolati sulla base del compenso annuale definitivo dell'anno

precedente. I versamenti dovranno essere effettuati, previa emissione e invio della relativa fattura elettronica da parte di SIAE:

- in caso di acconti mensili entro il giorno 10 del mese di competenza
- in caso di acconti trimestrali entro il giorno 10 del primo mese del trimestre di competenza

SIAE provvederà ad emettere ed inoltrare le fatture 30 giorni prima di ciascuna delle scadenze previste.

Con salvezza di quanto previsto al punto 1 del presente articolo, le operazioni di conguaglio avverranno annualmente una volta completato da parte della Licenziataria l'invio dei report relativi alle utilizzazioni dell'anno. Resta comunque salva la possibilità per SIAE di richiedere conguagli in caso di verificata incapienza in corso d'anno.

3. I pagamenti saranno effettuati secondo le disposizioni della presente Licenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione ed inoltro da parte di SIAE della relativa fattura ed a mezzo bonifico bancario presso: Intesa Sanpaolo S.p.A. Filiale di Roma – Via dell'Arte, 16; IBAN – IT 64 H 03069 03390 000103110419; BIC SWIFT - BCITITMM988

Articolo 20.

1. La Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE copia del proprio bilancio definitivo certificato, relativo ad ogni singolo esercizio, entro 45 giorni dall'approvazione nei termini di legge (120/180 giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio sociale).
2. Il termine di cui al comma 1, in ragione della data di chiusura aldell'esercizio della Licenziataria, scade il giorno dell'esercizio successivo a quello di competenza.
3. Ove il bilancio non contenga tutte le informazioni necessarie per l'esatta identificazione dei ricavi realizzati come definiti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del comma 1 dell'art. 12 ed all'art. 15 e per l'individuazione delle quote dei suddetti ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, inderogabilmente accompagnato da idonea certificazione integrativa sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale della Licenziataria ovvero dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio della Licenziataria.

Articolo 21.

1. Con riferimento ai ricavi pubblicitari, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 12, la Licenziataria, giusto il disposto dell'art. 14 si obbliga altresì inderogabilmente a far pervenire a SIAE, unitamente al bilancio e nei medesimi termini e modalità di cui al precedente art. 20, per ogni anno di validità della presente Licenza, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui la Licenziataria si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 5) ai sensi del precedente art. 14, comma 1; copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l'indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi e/o ai palinsesti diffusi dalla Licenziataria ai sensi e nei limiti dell'oggetto della presente Licenza, e per la quota parte ad essi imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione; ogni ulteriore certificazione, dichiarazione e/o documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all'esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati.

b) nel caso in cui la Licenziataria non si avvalga di separata concessionaria di pubblicità: dichiarazione in tal senso resa sull'apposito modulo (Allegato 6) ai sensi del precedente art. 14, comma 2.

2. Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico tramite diffusione televisiva e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione alle altre attività.

Articolo 22.

1. Acquisita la documentazione di cui ai precedenti artt. 20 e 21 e salvo il disposto del successivo art. 27, In caso di passaggio del canale televisivo ad uno scaglione di introiti superiore rispetto a quello applicato in via provvisoria ai sensi del precedente art. 19, SIAE effettuerà il calcolo dell'importo dovuto conseguente alla variazione di tariffa sulle utilizzazioni dell'anno in cui si è verificata la variazione e ne darà comunicazione scritta alla Licenziataria. Resta comunque salvo il diritto di SIAE a richiedere il compenso per ulteriori utilizzazioni effettuate nell'anno che dovessero essere comunicate dalla Licenziataria successivamente.

2. Salvo, in ogni caso, l'adeguamento degli acconti sui compensi in scadenza, l'importo dovuto ai sensi del precedente comma dovrà essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla emissione della relativa fattura da parte di SIAE.

Articolo 23.

L'obbligo della Licenziataria di corrispondere alla SIAE i compensi previsti al presente Capo non può essere in alcun modo escluso o derogato da eventuali pattuizioni inserite in contratti stipulati con terzi per la realizzazione delle opere.

Articolo 24.

Le modalità di fornitura, acquisizione ed elaborazione delle informazioni di cui agli artt. 12, 13, 15, 17 e ss., 20 e 21 potranno essere oggetto di specifica negoziazione fra le parti, da condurre in buona fede anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.

CAPO III***Reportistica e sanzioni*****Articolo 25.**

1. Al fine di consentire la corretta individuazione delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE utilizzate, la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione ai titolari dei diritti, la Licenziataria si obbliga a far pervenire a SIAE report mensili, analitici e completi delle programmazioni effettuate nel periodo di riferimento.

2. I report devono essere prodotti per competenze mensili e devono contenere l'intera programmazione giornaliera della Licenziataria per ciascun mese di riferimento, separatamente per ciascun canale oggetto della presente Licenza ed al lordo di ogni elemento interstiziale.

I report devono, in particolare, dare completa evidenza di tutte le opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE contenute in ciascun programma e, per ciascuna di esse, dei dati di seguito riportati:

- 1) nomi degli Autori;
- 2) titolo italiano ed eventuale titolo originale dell'opera nonché del programma o trasmissione, con esatta identificazione dell'episodio nel caso di opere di carattere seriale;
- 3) durata dell'opera e durata effettiva della relativa utilizzazione con indicazione del fatto che si tratti di opera commissionata e che si tratti di prima utilizzazione o di una replica.

3. I report delle programmazioni, completi di tutte le informazioni come sopra descritte ed enumerate, dovranno pervenire a SIAE, entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dal primo giorno successivo alla fine del mese di riferimento.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Licenza troveranno integrale applicazione le disposizioni di legge ed in particolare quelle di cui all'art. 23 del D.Lgs. 35/17.

Articolo 26.

1. Fermo il rispetto di quanto disposto dall'art. 25 della presente Licenza, nel solo caso in cui la Licenziataria faccia pervenire i report delle programmazioni utilizzando esclusivamente la piattaforma messa a

disposizione da SIAE al link <https://emittenti.siae.it> previa autenticazione e utilizzando il formato concordato con SIAE, sarà riconosciuta una deduzione premiale a valere sul compenso dovuto nella misura dello 0,7%. L'applicazione della deduzione avrà luogo al momento del calcolo del conguaglio di cui al comma 1 dell'art. 22, senza effetto sull'adeguamento degli acconti in scadenza.

2. Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare gli inadempimenti relativi alle obbligazioni di rendicontazione delle programmazioni effettuate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni o al rimborso dei costi aggiuntivi derivanti dalla violazione degli obblighi relativi alla incompleta e/o mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate, con applicazione della maggiorazione degli interessi moratori calcolati (dal dì del dovuto e senza necessità di messa in mora) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Articolo 27.

1. Fermo il disposto dell'art. 24, nel caso in cui la Licenziataria non rispetti gli obblighi relativi alla fornitura dei bilanci e della documentazione prevista dagli artt. 20 e 21 della presente Licenza, necessari per la quantificazione dei compensi, la loro riscossione e la distribuzione agli aventi diritto, SIAE procederà a diffidare la Licenziataria ad adempiere assegnando un termine massimo di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, SIAE potrà acquisire autonomamente il bilancio di esercizio della Licenziataria attraverso la banca dati Infocamere della Camera di Commercio e quantificare il compenso definitivo dovuto, senza alcun abbattimento, sulla base del complesso dei ricavi delle vendite e prestazioni di cui al Conto Economico del bilancio della Licenziataria, quali "Ricavi dei canali televisivi" ai sensi dell'art. 12 della presente Licenza.

2. Ove il bilancio acquisito ai sensi del comma 1 del presente art. 27 non contenga le informazioni necessarie all'individuazione delle quote dei ricavi riferibili a ciascuno dei canali oggetto della presente Licenza, SIAE procederà a suddividere aritmeticamente il complesso ricavi delle vendite e prestazioni per il numero dei canali oggetto della presente Licenza e ad imputare a ciascuno di essi la quota dei ricavi così individuata.

3. Fermo il disposto dei precedenti commi, qualora gli inadempimenti ivi descritti permangano o qualora il bilancio non risulti pubblicato, tali fattispecie costituiranno causa di risoluzione della presente Licenza ai sensi del D.Lgs. 35/17. SIAE darà comunicazione della risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la conseguente inibizione di ogni ulteriore utilizzo del repertorio LIRICA di SIAE.

4. Resta salvo il diritto di SIAE di segnalare le condotte suindicate alle competenti Autorità nonché di trattenere i compensi fino a tale momento percepiti e il diritto al risarcimento degli ulteriori danni e al rimborso di tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi in relazione alla incompleta e/o mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi dovuti ai relativi titolari, nonché l'obbligo per la Licenziataria di corrispondere i compensi ancora dovuti per le utilizzazioni effettuate, con applicazione della maggiorazione degli interessi moratori calcolati (dal dì del dovuto e senza necessità di messa in mora) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.

Articolo 28.

1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dagli artt. 19 comma 1 e 22 comma 2 di questa Licenza, SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti ancora dovuti.
2. Nel medesimo caso di cui al comma 1, oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore di SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231.
3. La Licenziataria sarà tenuta, altresì, nel caso di ritardo superiore a 60 giorni, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal ritardo stesso, salvo in ogni caso il diritto di SIAE - ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile - di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita ai sensi degli artt. 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.
5. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione anche per le ipotesi disciplinate dagli artt. 17 quater e quinquies della presente Licenza.

CAPO IV***Disposizioni finali e durata*****Articolo 29.**

1. La Licenziataria si obbliga a consentire a SIAE – attraverso una delle primarie società di revisione contabile ed a spese di SIAE – ogni controllo (o audit) delle proprie scritture e documentazioni amministrative nonché dei processi e delle procedure aventi rilevanza per l'applicazione delle clausole della presente Licenza.

2. Resta inteso che, per tale controllo, SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza estrazione di copia della documentazione visionata e senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli incaricati SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica. L'attività di controllo sarà soggetta all'obbligo del segreto aziendale e della riservatezza nei confronti della Licenziataria.

Articolo 30.

1. Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, anche rispetto ai criteri di determinazione dei compensi, SIAE manleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell'autore o di altri tipi di diritti non amministrati da SIAE.

2. La Licenziataria garantisce che le utilizzazioni delle opere del repertorio LIRICA di SIAE verranno dalla stessa effettuate esclusivamente nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente Licenza e garantisce, altresì, di aver richiesto ed ottenuto (o comunque richiederà e otterrà) con riferimento ai diritti di cui al primo comma del successivo art. 32 l'autorizzazione per il legittimo utilizzo di eventuali opere o quote di opere non amministrate da SIAE, impegnandosi a manlevare e tenere indenne quest'ultima da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi per utilizzazioni abusive.

3. Fermo quanto disposto dai precedenti artt. 25, 26 e 27, la Licenziataria si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne SIAE da qualsiasi danno derivante dalla violazione degli obblighi di rendicontazione contabile e delle programmazioni effettuate disciplinati dalla presente Licenza in relazione, ad esempio, alla mancata e/o tardiva individuazione delle opere utilizzate, ovvero alla mancata e/o tardiva riscossione e distribuzione dei compensi ai relativi titolari.

Articolo 31.

1. La presente Licenza rilasciata da SIAE ha decorrenza dale cesserà il(da uno a tre anni)

2. L'efficacia della presente Licenza è, tuttavia, sospensivamente condizionata alla trasmissione del primo report mensile nei termini previsti dal precedente art. 25 nonché al versamento del primo acconto sul compenso annuo provvisoriamente determinato con riferimento al primo esercizio di validità della Licenza ai sensi dell'art 19.

3. SIAE e la Licenziataria si impegnano ad attivare ogni opportuno contatto per la rinnovazione delle Condizioni di Licenza relative alla utilizzazione delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE almeno tre mesi prima della scadenza della presente Licenza.
4. Nelle more della negoziazione e per un termine massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza fissata dal comma 1 del presente articolo continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui alla presente Licenza sia pur con salvezza - degli effetti che deriveranno dal nuovo rilascio.
5. Decorso inutilmente il termine di sei mesi previsto al comma precedente, la presente Licenza non spiegherà più alcun effetto e le utilizzazioni delle opere del repertorio LIRICA di SIAE che ne sono oggetto dovranno ritenersi non più autorizzate.

Articolo 32.

1. Sono esclusi dalla presente Licenza i diritti d'autore su repertori non amministrati dalla SIAE (anche pro quota su singole opere)
2. Sono, altresì, esclusi dalla presente Licenza i diritti spettanti:
 - ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli artt. 72 e 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
 - alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell'art. 79 della medesima legge;
 - agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima legge.

Articolo 33.

1. È fatto espresso divieto di qualsiasi forma di sub-licenza (totale o parziale) o cessione (in tutto o parte) della presente Licenza o dei relativi diritti.
2. È fatto espresso divieto alla Licenziataria, salvo ove non acquisisca la qualifica di organismo di gestione collettiva, di svolgere l'attività di intermediazione (comunque attuata) che è riservata alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al D. Lgs. 35/2017 in base alle previsioni dell'art 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale divieto concerne i diritti d'autore appartenenti a soggetti diversi dalla Licenziataria stessa, ivi inclusi quelli dei propri dipendenti o appaltatori o fornitori di contenuti o collaboratori a partita Iva. Restano salvi i diritti acquisiti quale editore o produttore, fermo il riconoscimento a favore degli autori della quota di diritti per essi previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Resta inoltre fermo l'obbligo della Licenziataria di rispettare qualunque previsione della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche ove non espressamente richiamata dalla presente Licenza.

4. Il mancato esatto adempimento della Licenziataria alle previsioni del presente articolo darà diritto a SIAE di risolvere, la presente Licenza ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, sempre fermo ogni diritto al risarcimento del danno o compenso dovuto in ragione della violazione riscontrata.

Articolo 34.

SIAE offrirà di applicare alla Licenziataria, pur senza effetti retroattivi, condizioni migliorative delle Condizioni Generali di Licenza che, durante il periodo di vigenza delle medesime, fossero approvate ed applicate ad altri utilizzatori comparabili alla Licenziataria.

Articolo 35.

La Licenziataria dichiara di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da SIAE, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico della stessa, e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui alla presente Licenza, manlevando SIAE per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della Licenziataria o di suoi eventuali collaboratori.

2. La licenziataria si impegna a non porre in essere pratiche commerciali e contrattuali nei confronti degli autori volte a compromettere, ridurre o comunque ostacolare l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa sul diritto d'autore e di altri eventuali futuri diritti equiparabili.

Articolo 36.

Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente Licenza, sarà competente il Foro di Roma con esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa.

Articolo 37.

Ogni comunicazione relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata:

Per la Licenziataria:

.....

Per SIAE:

.....

Drama & Ballet
(Sezione LIRICA Lirica)

Articolo 38.

Su tutti i corrispettivi derivanti dalla presente Licenza è dovuta IVA ai sensi di legge, anche ove non specificato.

Articolo 39.

Sono allegati alla presente Licenza:

Allegato 1: Mappatura offerta della Licenziataria

Allegato 2: Richiesta autorizzazione all'utilizzo di opera del repertorio LIRICA

Allegato 3: Autorizzazione all'utilizzo dell'opera acquisita dalla Licenziataria

Allegato 4: Tabella tariffe LIRICA

Allegato 5: Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

Allegato 6: Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

Allegato 7: Compenso per le utilizzazioni online

Data

PER ACCETTAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le clausole di cui agli artt.:

26, 27, 28, 30, 33, 36

PER ACCETTAZIONE:

**Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
(General Data Protection Regulation) 2016/679**

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d'accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all'indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà rivolgersi all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

LA LICENZIATARIA

.....

ALLEGATO 1

Mappatura offerta della Licenziataria*

** specificare se canali satellitari o digitali e se codificati o non codificati*

L'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al presente Allegato 1 dovrà inderogabilmente accompagnare la documentazione contabile e di bilancio e le dichiarazioni a latere che ai sensi delle disposizioni della presente Licenza devono esser prodotte ai fini della determinazione del compenso definitivo relativo a ciascun esercizio.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI OPERA DEL REPERTORIO LIRICA DI SIAE
da inviare tramite e-mail all'indirizzo media.LIRICALirica@siae.it

La Licenziataria
chiede di poter utilizzare sul canale televisivo
la seguente opera:

Titolo

☐ Opera intera

☐ Brano durata.....

Titolo e autore opera originale (se derivata)

.....

Autore/i

Traduttore/i

Compositore (se opera con musiche originali)

Elaboratore/i.....

Editore.....

Data utilizzazione

.....

Programma.....

FIRMA LICENZIATARIA

Data,

Qualora l'autorizzazione di SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine stabilito dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Licenza, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l'opera

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA ACQUISITA DALLA LICENZIATARIA

REPERTORIO LIRICA

da inviare tramite e-mail all'indirizzo media.LIRICALirica@siae.it

Io sottoscritto(posizione SIAE n°.....)
e-mail telefono in relazione all'opera
dal titolo.....
autore/i
titolo e autore/i opera originale (se derivata)

nella mia qualità di

- ☐ autore /traduttore /elaboratore
- ☐ co-autore
- ☐ avente causa (erede/rappresentante eredi, cessionario, legale rappresentante, editore)
dell'autore.....

ed in quanto titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alla comunicazione al pubblico per l'intero o per quota parte, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 18 del Regolamento Generale di Siae,

AUTORIZZO

L'Emittente ad utilizzare l'Opera in tutto o in parte sul canale televisivo.....in data comprese le repliche entro un anno dalla data indicata su tutti i canali televisivi editi dalla Licenziataria. L'autorizzazione comprende le utilizzazioni online dell'opera purché effettuate in simultanea all'utilizzazione televisiva (*simulcasting*) e la messa a disposizione gratuita on demand.

Dichiaro di essere iscritto a SIAE Sezione LIRICA e di aver depositato l'Opera appartenente allaclasse di ripartizione dei compensi.

Prendo atto ed accetto che la Licenziataria corrisponderà un compenso a titolo di diritto d'autore determinato nel rispetto degli accordi vigenti tra la Licenziataria e SIAE, per la diffusione suindicata in base al "valore minuto", alla classe di appartenenza dell'opera e alla durata della diffusione.

Drama & Ballet
(Sezione LIRICA Lirica)

Prendo altresì atto ed accetto che il corrispettivo a titolo di diritto d'autore così come sopra determinato per l'utilizzazione da parte della Licenziataria dell'Opera, sarà a me direttamente liquidato per la quota parte cui ho diritto da SIAE in base alle regole ed ai criteri di cui allo Statuto e al Regolamento Generale dell'Ente.

L'autorizzazione di cui alla presente è condizionatamente subordinata alla trasmissione di quest'ultima a SIAE, per la verifica dei dati ivi contenuti, entro 15 giorni dalla data prevista per la prima diffusione.

FIRMA AVENTE DIRITTO

FIRMA LICENZIATARIA

Data

ALLEGATO 4

Compensi dovuti da emittenti televisive operanti in ambito nazionale per diritto di diffusione e per diritto di registrazione ai fini della diffusione delle opere appartenenti al repertorio LIRICA di SIAE come definito all'art. 8 della Licenza.

Compenso-base relativo alle diffusioni televisive effettuate dal 01/01/20..... per ogni minuto primo o frazione della durata effettiva della diffusione. Le frazioni successive al primo minuto si arrotondano fino a 30" per difetto e da 31" per eccesso.

a)	introiti fino ad euro	1.500.000	€ 0,10
b)	introiti fino ad euro	5.000.000	€ 0,20
c)	introiti fino ad euro	10.000.000	€ 0,40
d)	introiti fino ad euro	20.000.000	€ 0,90
e)	introiti fino ad euro	50.000.000	€ 2,00
f)	introiti fino ad euro	90.000.000	€ 4,50
g)	introiti fino ad euro	150.000.000	€ 6,00
h)	introiti fino ad euro	250.000.000	€ 7,00
i)	introiti oltre euro	250.000.000	€ 7,90

Coefficiente di moltiplicazione del compenso-base

a)	produzioni originali con struttura drammaturgica	20
b)	produzioni derivate e/o composite	12
c)	produzioni complementari	
	fascia A	6
	fascia B	3

- a) la durata della diffusione ai fini del compenso-base è la durata del programma, quando si tratti di contenitori o simili;
- b) nel caso di commedie musicali od opere analoghe con musiche originali, il compenso-base è aumentato del 50%.
- c) Per ogni replica di un'opera appartenente al repertorio LIRICA effettuata in uno dei canali licenziati con uguale modalità di diffusione (digitali o satellitari come individuati nell'Allegato1) entro un anno dalla prima diffusione, la Licenziataria corrisponderà a SIAE un compenso pari al 35% di quanto dovuto per la prima diffusione. La replica effettuata dopo un anno dalla prima diffusione verrà considerata come prima diffusione e remunerata quindi con il 100% del compenso, mentre per le ulteriori repliche entro l'anno la Licenziataria corrisponderà il 35% dei compensi dovuti per la prima diffusione.
- d) per ogni replica in Prime Time (con inizio compreso tra le ore 20,30 e le ore 22,00) effettuata sui canali digitali la Licenziataria corrisponderà il 100% del compenso.

ALLEGATO 5

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o.....nata/o il..... a.....in qualità di legale rappresentante della
Licenziataria..... rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti
delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12, 14, 19 e 20 della Licenza ed ai fini
della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa ai canali oggetto della presente Licenza è stata effettuata
nell'esercizio..... per il tramite della concessionaria

ALLEGATO 6

Modulo di attestazione delle modalità della raccolta pubblicitaria per imprese che non si avvalgono di concessionaria esterna.

La/Il sottoscritta/o.....nata/o il..... a.....in qualità di legale rappresentante della Licenziataria..... rende la presente dichiarazione assumendone ogni responsabilità ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge civile e penale e, giusto il disposto degli artt. 12, 14, 19 e 20 della Licenza ed ai fini della relativa corretta applicazione,

DICHIARA

che la raccolta pubblicitaria relativa al/ai canale/i oggetto della presente Licenza è stata effettuata nell'esercizio..... direttamente dalla Licenziataria e senza l'intervento di una concessionaria esterna.

.....

ALLEGATO 7**COMPENSO PER LE UTILIZZAZIONI ONLINE**

Per ogni anno di validità della presente licenza, il compenso previsto dall'art. 16, dovuto per i servizi online di cui all'art. 3, lett. b) e c) - fatto salvo il minimo garantito previsto dallo stesso articolo 16 - consisterà in una percentuale del 10% da applicare sui ricavi dei relativi servizi online che verranno individuati in base al rapporto fra il totale delle visualizzazioni del sito e le visualizzazioni delle opere LIRICA utilizzate.

Per ricavi dei servizi online si intendono, per ogni anno di validità del presente Accordo e riferibili ai servizi online previsti dall'art. 3, lett. b), c) i ricavi risultanti dal bilancio certificato della Licenziataria nonché da quello della concessionaria incaricata della raccolta pubblicitaria per il medesimo esercizio e relativi:

- a) ai ricavi/canoni da abbonamento di qualsiasi natura, per la parte riferibile ai servizi online;
- b) ai corrispettivi ricavati da operatori di piattaforma per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei servizi online dell'emittente;
- c) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l'inclusione nelle loro specifiche offerte dei servizi online dell'emittente;
- d) ai corrispettivi per la diffusione effettuata ai sensi e nei limiti dell'oggetto del presente Accordo di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità, versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità online);
- e) ad ogni altro introito, provento o corrispettivo connesso all'attività di messa a disposizione sui servizi online oggetto del presente Accordo.

Resta inteso che in tutte le classi di proventi sopra disciplinate devono essere computati anche il valore di contratti di *bartering*, o cambio merci, eventualmente stipulati con altri operatori o con enti o ditte inserzioniste, nonché gli introiti, i proventi e i corrispettivi che l'emittente dovesse, per qualunque ragione, non esporre o ridurre per via di una qualunque forma di compensazione o permuta o ancora in virtù di cessioni non effettuate al *fair value* (anche in forma di cartolarizzazione o *factoring*), rinuncia, minore valutazione o svalutazione (o operazioni assimilabili).